

REGOLAMENTO PERMESSI GIORNALIERI 2026

Il presente Regolamento sancisce le norme comportamentali e disciplina l'attività di pesca all'interno delle acque gestite dall'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO”. Le acque in concessione all'Associazione comprendono: il **FIUME SOLIGO** nel tratto che va dalla briglia di presa dell'allevamento ittico in via alla Segà a Follina alla sua immissione nel fiume Piave passando per i territori dei Comuni di Follina, Miane, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Sernaglia e Susegana, il **TORRENTE FOLLINA** per tutto il suo corso in Comune di Follina; sono incluse nelle acque in concessione le RISORGIVE DI FALZÈ (BRAIT) e le seguenti **ROGGE**: fontane di Campea, Santina, Marin, Pradella Borgo Stolfi e Breda-Collalto

Il presente Regolamento potrà essere modificato a seguito dell'eventuale emanazione di nuove norme in materia da parte della Regione Veneto.

TITOLO 1: NORME COMPORTAMENTALI E DISPOSIZIONI GENERALI INTERNE

- Art. 1)** Chi accede alle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” deve essere in possesso della regolare licenza di pesca prevista dalla Normativa Regionale (ricevuta di versamento della tassa annuale e documento di identità) e del permesso del concessionario e della tessera FIPSAS in corso di validità. Tali documenti vanno esibiti, debitamente compilati, agli Agenti di Vigilanza. La dimenticanza di tali documenti comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa (LR 19/98 - Art. 33 Comma 1, 2, 3).
- Art. 2)** Ogni pescatore risponde personalmente degli eventuali danni provocati a terzi nell'esercizio della pesca, se non coperti da assicurazione, in quanto l'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” declina ogni responsabilità in merito.
- Art. 3)** Il pescatore che si comporterà in modo offensivo ed oltraggioso nei confronti del Consiglio Direttivo potrà essere passibile di denuncia alle Autorità Competenti e verrà interdetto dall'acquisto di ulteriori permessi.
- Art. 4)** Per poter acquistare il permesso giornaliero sarà necessario:
- Fornire tutti i dati personali richiesti (dati documento di identità, numero e scadenza della tessera FIPSAS);
 - Per i pescatori minorenni, è necessario presentare la firma da parte di Tutori od Esercenti la Patria Potestà;
 - Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci è possibile incorrere in sanzioni penali.
- Art. 5)** L'acquisto del permesso giornaliero, comporta l'incondizionata accettazione del presente regolamento e l'impegno ad osservarlo:
- Per quanto sopra e per qualsiasi controversia il pescatore accetta a suo giudice il Consiglio Direttivo e rinuncia a qualsiasi azione legale, pena l'interdizione a tempo indeterminato dall'acquisto di ulteriori permessi.
 - Per ogni infrazione delle norme del presente regolamento il pescatore potrà subire l'interdizione dall'acquisto di ulteriori permessi ed eventuale rimborso dei danni arrecati all'Associazione.
 - In caso di infrazioni del Regolamento Regionale sarà redatto regolare verbale di accertamento, copia del quale sarà trasmessa alla Struttura Competente. Le infrazioni riguardanti restrizioni del concessionario a riguardo di periodi di divieto, giornate e orari di pesca, modi e attrezzi di pesca, esche e pasture, lunghezze minime e quantità di prelievo costituiscono parte integrante del regolamento anche ai fini sanzionatori (art.36 comma 7 del reg. regionale n°1 del 2023).

TITOLO 2: NORME RELATIVE ALL'USO DEI PERMESSI

- Art. 6)** Il permesso giornaliero potrà essere utilizzato entro 7 giorni dalla data di rilascio indicata al momento dell'acquisto.
- Art. 7)** Ogni pescatore che acceda alle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” deve:
- Compilare il permesso prima di iniziare l'azione di pesca indicando giornata e zona di pesca
 - Compilare l'apposita casella immediatamente dopo ogni cattura.
 - Chi compila parzialmente o falsifica il permesso verrà interdetto dall'acquisto di ulteriori permessi.
- Art. 8)** **NORME PER LA CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DEL PERMESSO**
- Vige l'obbligo di conservare con cura il permesso di pesca evitandone il deterioramento.
 - Esso va restituito all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO”, anche inviando una foto/scansione all'indirizzo mail dell'Associazione valledelsoligo@gmail.com, entro il 7 giorni dalla data di compilazione.
 - La mancata restituzione o la restituzione del permesso deteriorato o illeggibile comporta la preclusione all'acquisto di altri permessi giornalieri.

TITOLO 3: PERIODI DI PESCA

- Art. 9)** La stagione ittica rispetta i tempi e i periodi di divieto stabiliti dal calendario regionale. Nelle acque in concessione all'A.P.S.D. “VALLE DEL SOLIGO” la pesca è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nelle Zone NoKill l'inizio del periodo di divieto è posticipato al primo giorno del mese di novembre
- Per quanto riguarda i periodi di divieto relativi alle diverse specie ittiche si faccia riferimento al *Regolamento Regionale* vigente.
 - La pesca a qualsiasi specie può essere chiusa a discrezione del Consiglio Direttivo per gravi e comprovati motivi.
 - L'attività di pesca è vietata nei giorni di martedì e venerdì, se non festivi; nelle Zone No Kill (come definita nell'Art. 17) lett. b)) la pesca è concessa anche di venerdì.

TITOLO 4: REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA E ZONE A REGIME SPECIALE

- Art. 10)** Nell'attività di pesca nelle acque in concessione all'A.P.S.D. "VALLE DEL SOLIGO" è consentito esclusivamente l'impiego di esche naturali ed artificiali munite di un solo amo a singolo dardo senza ardiglione o ardiglione schiacciato.
- Art. 11)** È vietata la pesca notturna (da un'ora dopo il tramonto del sole) e all'anguilla.
- Art. 12)** I principali divieti e regolamentazioni nell'attività di pesca, relativi alle specie prelevabili, alle misure minime, ai periodi di divieto ed alle esche utilizzabili, non esplicitamente normati nel presente Regolamento, sono in linea con il *Regolamento Regionale* in vigore.
- Art. 13)** Il pescatore che usufruisce di un permesso giornaliero dovrà scegliere se effettuare "PESCA NO KILL" o "PESCA A CATTURA". Effettuata la scelta non sarà possibile nessun cambiamento.
- Art. 14)** PESCA NO KILL: scegliendo questo tipo di pesca il permesso avrà validità per tutta la giornata e non sarà concesso il prelievo di nessun capo durante l'uscita. Secondo tale modalità:
- È consentita la pesca a mosca, con coda di topo o "tenkara" innescando mosche artificiali senza ardiglione o ardiglione schiacciato.
 - È consentita la pesca con esche artificiali (spinning), con cucchiaino o pesciolino artificiale armati con unico amo singolo senza ardiglione, o con ardiglione schiacciato. È vietato l'uso delle esche siliconiche.
 - Durante le operazioni di recupero e slamatura della cattura dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie alla salvaguardia e la protezione del pesce (utilizzare un idoneo guadino con rete gommata, maneggiare il pesce con le mani bagnate, non sollevare il pesce di peso e non appoggiarlo fuori dall'acqua).
 - Il rilascio del pesce dovrà avvenire immediatamente e in acqua.
 - Sarà consentito l'accesso a tutte le zone "A REGIME SPECIALE" come definite all'Art. 17) lett. b)
- Art. 15)** PESCA A CATTURA: scegliendo questo tipo di pesca sarà concesso il prelievo di massimo **3 salmonidi** (compresa la trota iridea). Secondo tale modalità:
- È consentito l'impiego di qualsiasi tecnica di pesca in accordo con quelle permesse dal *Regolamento Regionale*.
 - Si rammenta che è vietato trattenere trote marmorate e suoi ibridi, lucci e barbi (come da regolamento regionale).
 - In caso di cattura di esemplari sottomisura o specie vietate con l'impiego di esche naturali è obbligatorio il rilascio tramite il taglio del filo all'altezza della bocca.
 - Effettuate le 3 catture consentite, si dovrà cessare immediatamente l'azione di pesca.
 - Sarà consentito l'accesso a tutte le zone "A PESCA LIBERA" come definite all'Art. 9) lett. a). La scelta della zona è unica per tutta la durata del permesso.
- Art. 16)** I pesci in possesso del pescatore, al momento del controllo, qualunque sia la provenienza, saranno calcolati agli effetti della quota giornaliera consentita.
- Ogni pescatore deve portarsi appresso il pescato, evitando di cumularlo con quello di altri pescatori.
 - È vietato nascondere e spargere il pescato in luoghi o contenitori diversi.
- Art. 17)** ZONE DI PESCA: è istituita una suddivisione in zone delle acque in concessione secondo i seguenti criteri:
- Zone A PESCA LIBERA
 - Zona A (ALTA): dall'opera di presa dell'allevamento di via alla Sega alla cascata a monte del ponte sulla SP4
 - Zona B (BASSA): dalla cascata dell'ULSS in via Luigi Lubin al ponte in via Mercatelli - S. Anna (SP34)
 - Zona C (CENTRALE): dalla cascata di Santina alla cascata a valle del ponte di via Lino Toffolin
 - Zone A REGIME SPECIALE
 - Zona TROFEO: dalla cascata a valle del ponte di via Lino Toffolin alla cascata dell'ULSS in via Luigi Lubin
 - Zona NO KILL 1 - Catch&Release: dal ponte di via Mercatelli - S. Anna (SP34) alla confluenza con il fiume Piave includendo le fontane BRAIT (Falzè di Piave)
 - Zona NO KILL 2 – Integrale: dalla cascata a monte del ponte sulla SP4 alla cascata di Santina includendo il torrente FOLLINA dalla centralina in via Cartiera all'immissione nel fiume Soligo
- Art. 18)** ZONE DI DIVIETO DI PESCA: oltre alle zone di divieto già determinate dal *Regolamento Regionale*, per la protezione e la salvaguardia del patrimonio ittico e la tutela del novellame, alcuni tratti della concessione vengono adibiti a zone di rifugio, zone di accrescimento o zone di ripopolamento, debitamente segnalati tramite tabelle speciali apposte lungo i corsi d'acqua. L'ubicazione e la regimazione di tali zone possono essere modificate in rapporto alla adattabilità delle acque e alla loro pescosità, su proposta del Direttore Tecnico e relativa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- Art. 19)** NORME FINALI: Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le Norme Regolamentari e di Legge emanate dalla Regione Veneto, la *Legge Regionale n°19/1998* e successive modifiche, il *Regolamento Regionale n°1/2023* e successive modifiche. Di tutte le violazioni di suddette norme sarà redatto regolare processo verbale, copia della quale sarà trasmessa alla Struttura Competente.